

**TRIBUNALE DI LUCCA**  
**Sezione Civile – Fallimentare**

*Decreto di apertura di procedura di liquidazione del patrimonio*

*Il Giudice designato, dott. Carmine Capozzi,*

**vista** l'istanza di liquidazione ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012 depositata da AMBRA BERNARDI (C.F. BRNMBR59D48B648B), rappresentata e difesa come in ricorso;  
**letta** la relazione particolareggiata del professionista dell'OCC di Lucca;  
**rilevato che** la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/2012 atteso che:

- 1) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. 3/2012;
- 2) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a provvedimenti previsti dal predetto capo;
- 3) risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14-ter, co. 3 l. 3/2012;
- 4) la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

**considerato che** il passivo ammonta complessivamente ad € 5.376.374,38 ed è quasi interamente riconducibile a garanzie di firma prestate a favore di società (la Pelle Shoes srl, dichiarata fallita e il cui fallimento è stato chiuso nell'anno 2017), di cui l'istante era socia;

**considerato che** l'attivo patrimoniale liquidabile risulta composto, in sintesi, dall'immobile oggetto dell'esecuzione n.9/2018 pendente presso questo ufficio giudiziario, oltre che da alcuni diritti in quota su beni immobili pervenuti da successione ereditaria, la cui denuncia è in corso di perfezionamento (il patrimonio mobiliare è pressoché nullo);

**considerato che** allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

**atteso che** parte debitrice ha esposto spese necessarie al mantenimento proprio e della famiglia (al quale concorre in misura paritaria anche il marito pensionato) per € 900,00 netti mensili (per la quota a suo carico), offrendo quindi alla procedura di liquidazione la somma eccedente tale importo ricavata dalla propria attività di lavoratore dipendente (somma allo stato pari ad euro 100,00 mensili); che, inoltre, il coniuge della ricorrente si è impegnato a versare euro 100,00 mensili per i prossimi quattro anni;

**ritenuto che** non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a) e b) e che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità della

liquidazione, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

**considerato che** è indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 13, co. 1, che può essere scelto nello stesso gestore della crisi;

**P.Q.M.**

**Dichiara aperta** la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies l. 3/2012 di AMBRA BERNARDI;

**Nomina** liquidatore il dott. Mirko Pardini;

**Fissa** a norma dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in una somma pari ad € 900,00 netti mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione;

**Dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter, fatta eccezione per la procedura esecutiva n.9/2018 (il bene staggito è stato aggiudicato all'asta del 29.10.2021), nella quale il liquidatore subentrerà per acquisire il ricavato della vendita forzata al netto delle spese di procedura (ivi incluse le spese dovute al creditore procedente);

**Dispone** la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

**Ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore in relazione ai beni mobili registrati e immobili ricompresi nella liquidazione, fatta eccezione per quello oggetto della procedura esecutiva n.9/2018;

**Ordina** al debitore di consegnare al liquidatore (ove esistenti) i beni mobili registrati e i beni immobili;

**Autorizza** il liquidatore ad aprire un conto corrente intestato alla procedura sul quale saranno versate tutte le entrate della procedura e dispone che il liquidatore possa eseguire con tali somme i pagamenti della procedura senza necessità di specifica autorizzazione di questo giudice, fatta eccezione per il pagamento del compenso a lui spettante;

**Dispone** che il liquidatore relazioni con periodicità annuale sullo stato della procedura e in tale sede rendiconti le entrate e le uscite di periodo con i relativi giustificativi di spesa.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 15/11/2021.

Il Giudice

Carmine Capozzi